



UNIONE TERRE DEI MALASPINA

PROVINCIA DI PAVIA

GIUNTA DELL'UNIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.39

OGGETTO: PROROGA RAPPORTO DI LAVORO CON UN DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E CON ORARIO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE NEL POSTO APICALE DELL'AREA TECNICA VACANTE NELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'UNIONE, CON ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella Sede dell'Unione, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta dell'Unione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Milanesi Andrea	Sì
2. Pernigotti Celestino	Sì
	Totale Presenti: 2
	Totale Assenti: 0

Con l'intervento e l'opera del Segretario **Bellomo Daniele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Milanesi Andrea** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PROROGA RAPPORTO DI LAVORO CON UN DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E CON ORARIO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE NEL POSTO APICALE DELL'AREA TECNICA VACANTE NELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'UNIONE, CON ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO che:

- i Comuni di Cecima e Ponte Nizza con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di comuni lombarda denominata "TERRE DEI MALASPINA" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dell'articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 "Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali
- con deliberazioni del Consiglio dell'Unione è avvenuto il recepimento in capo l'Unione di comuni lombarda denominata "Terre dei Malaspina" da parte dei comuni di Cecima e Ponte Nizza delle funzioni" di cui all'art. 14 comma 27 lettere da A ad L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. nonché dei servizi valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di pubblica utilità mediante costituzione di ufficio unico;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 7 del 23/09/2016 avente ad oggetto approvazione struttura organizzativa dei servizi conferiti all'Unione Terre dei Malaspina con cui si approva la struttura organizzativa relativa alle seguenti funzioni/servizi gestiti dall'Unione dei comuni "Terre dei Malaspina" e si individuano le seguenti posizioni organizzative sulla base dell'assetto organizzativo sopra definito:

- servizio finanziario
- servizio tributi e attività sociali
- servizio demografico e vigilanza
- servizio tecnico
- servizio affari generali
- servizio organizzazione e personale

dando atto che il conferimento degli incarichi al personale assegnato sarà disposto dal Presidente dell'Unione con apposito provvedimento;

DATO ATTO che il servizio tecnico così come definito nella deliberazione di giunta dell'Unione n. 7 del 23/09/2016 ha competenza relativamente a:

- progettazione lavori e opere pubbliche

- manutenzioni
- gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- edilizia scolastica
- risorse e servizi idrici, gas e illuminazione
- tutela, protezione e valorizzazione dell'ambiente
- rifiuti
- sistema di protezione civile
- catasto
- urbanistica assetto del territorio
- edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

TENUTO CONTO che:

- a far data dal 31/12/2021 il tecnico responsabile del servizio tecnico ha concluso il contratto stipulato ai sensi dell'art.110 TUEL (giuste deliberazioni 69/2020, e 49/2021), e non è più disponibile; per ulteriori rinnovi;
- con deliberazione della giunta dell'unione n. 6/2022 sono stati formulati indirizzi applicazione dell'art. 53 c. 23 legge 388/2000 relativi alla nomina del presidente quale responsabile ufficio tecnico fino al reperimento di personale idoneo;
- con deliberazione della giunta n. 7/2022 è stata approvata l'integrazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023. Con cui si è stabilito che per l'anno 2022 per quanto attiene le assunzioni a tempo determinato, quanto segue:
 - Si prevede un dipendente area tecnica cat. D a tempo parziale (6 ore settimanali) e **determinato dal 01/02/2022 fino al 30/06/2022** cui affidare la responsabilità dell'ufficio tecnico da reperire attraverso le seguenti modalità: contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia ovvero convenzioni ex art 14 ccnl 2004 ovvero ex art. 1 co 557 legge 311/2004 ovvero mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001; ovvero concorso pubblico, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001.
 - Si prevede un dipendente area tecnica cat. D a tempo parziale (12 ore settimanali) e **determinato dal 01/07/2022 fino al 31/12/2022** cui affidare la responsabilità dell'ufficio tecnico da reperire attraverso le seguenti modalità: contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia ovvero convenzioni ex art 14 ccnl 2004 ovvero ex art. 1 co 557 legge 311/2004 ovvero

mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001; ovvero concorso pubblico, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

VISTA la delibera di giunta dell'unione n. 8 del 19/01/2022 avente ad oggetto: Assunzione di un dipendente con contratto a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo parziale nel posto apicale dell'area tecnica vacante nella dotazione organica dell'unione, con espletamento delle funzioni di titolare della posizione organizzativa. Approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro che tra l'altro dispone

- di procedere all'assunzione temporanea con contratto a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo parziale (*part-time*) al 16,67% pari a 6 ore settimanali, previa stipulazione di apposito contratto di diritto pubblico, di n. 1 dipendente nel posto apicale dell'Area Tecnica dell'unione vacante, in possesso dei seguenti requisiti culturali e professionali:
 - a) diploma di Laurea in Ingegneria o Architettura o equipollenti ai sensi di legge, conseguito con il vecchio ordinamento universitario, oppure diploma di Laurea specialistica, conseguito con il nuovo ordinamento, equiparato al precedente.
 - b) abilitazione all'esercizio della professione di architetto/ingegnere e iscrizione al rispettivo Ordine;
 - c) comprovata esperienza nel settore oggetto di incarico derivante da: l'aver esercitato presso Enti locali in qualità di lavoratori dipendenti o in attività collaborative equivalenti anche di natura autonoma o di incarico funzionale, nell'ambito del servizio tecnico. I requisiti prescritti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso di selezione per la presentazione delle candidature.
- di dare atto che al dipendente saranno affidate le funzioni di titolare della posizione organizzativa dell'Area stessa e quindi di Responsabile del Servizio Tecnico comunale, ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- di stabilire che il suindicato rapporto di lavoro subordinato temporaneo:
 - a) avrà durata di mesi 3, dando atto che l'incarico di tecnico dell'unione oggetto del presente provvedimento potrà essere prorogato ovvero rinnovato dall'attuale presidente ovvero dal presidente che subentra (tenendo conto del regime di nomina dei sindaci dei comuni aderenti quali presidenti dell'unione previsto dallo statuto unionale) pur con il limite che il rapporto di lavoro temporaneo in questione non può avere una durata superiore al mandato elettivo degli attuali organi dell'unione.
 - b) l'amministrazione potrà rivedere unilateralmente la durata del contratto in riduzione in caso di modificazioni nell'organizzazione della gestione associata del servizio con altri comuni deliberata secondo norme obbligatorie di legge;
 - c) che l'incarico potrà essere modificato aumentandone l'impegno fino a 12 ore settimanali previa verifica del rispetto delle disposizioni di legge nonché della disponibilità del professionista;
 - d) non potrà essere trasformato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

RICHIAMATA la determinazione servizio organizzazione e personale n. 1 del 20/01/2022 avente ad oggetto: approvazione di schema di avviso pubblico di selezione per il reclutamento di un dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo parziale (part-time) nella posizione apicale dell'area tecnica dell'unione in cui si precisava espressamente che l'incarico potrà essere modificato aumentandone l'impegno fino a 12 ore settimanali previa verifica del rispetto delle disposizioni di legge nonché della disponibilità del professionista;

VISTI:

- il decreto presidenziale n. 2 del 28/01/2022 di individuazione dell'arch. Giovanni Torlaschi quale soggetto idoneo a ricoprire l'incarico nel posto apicale dell'Area tecnica dell'Unione Terre dei Malaspina
- il contratto di lavoro stipulato il 28/01/2022 con l'amministrazione dall'arch. Giovanni Torlaschi;
- il decreto presidenziale n. 3 del 28/01/2022 di Nomina dell'arch Giovanni Torlaschi quale responsabile dell'area tecnica dell'Unione ai sensi dell'art.110 del d-lgs. 267/2000 e attribuzione alla stessa della posizione organizzativa ai sensi degli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la Deliberazione di giunta dell'Unione n. 30 del 22/04/2022 avente ad oggetto **Proroga rapporto di lavoro con un dipendente con contratto a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo parziale nel posto apicale dell'area tecnica vacante nella dotazione organica dell'unione, con espletamento delle funzioni di titolare della posizione organizzativa. Approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro con cui si è tra l'altro disposto.**

- Di prorogare il rapporto di lavoro stipulato il 28/01/2022 ai sensi dell'art.110 del d-lgs. 267/2000 con l'amministrazione dall'arch. Giovanni Torlaschi di due mesi fino al 30/06/2022 a parità di condizioni rispetto a quanto disposto con i precitati atti (deliberazione della giunta dell'unione n. 8 del 19/01/2022, decreto presidenziale n. 2 del 28/01/2022, decreto presidenziale n. 3 del 28/01/2022);
- di dare atto che al dipendente saranno affidate le funzioni di titolare della posizione organizzativa dell'Area stessa e quindi di Responsabile del Servizio Tecnico comunale, ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- di stabilire che il suindicato rapporto di lavoro subordinato temporaneo:
 - a) sarà a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo parziale (*part-time*) al 16,67% pari a 6 ore settimanali
 - b) avrà durata di mesi 2, dando atto che l'incarico di tecnico dell'unione oggetto del presente provvedimento potrà essere prorogato ovvero rinnovato dall'attuale presidente ovvero dal presidente che subentra (tenendo conto del regime di nomina dei sindaci dei comuni aderenti quali presidenti dell'unione previsto dallo statuto unionale) pur con il limite che il rapporto di lavoro temporaneo in questione non può avere una durata superiore al mandato elettivo degli attuali organi dell'unione.
 - c) l'amministrazione potrà rivedere unilateralmente la durata del contratto in riduzione in caso di modificazioni nell'organizzazione della gestione associata del servizio con altri comuni deliberata secondo norme obbligatorie di legge;
 - d) che l'incarico potrà essere modificato aumentandone l'impegno fino a 12 ore settimanali previa verifica del rispetto delle disposizioni di legge nonché della disponibilità del professionista;
 - e) non potrà essere trasformato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

VISTI:

- il contratto di lavoro stipulato il 02/05/2022 con l'amministrazione dall'arch. Giovanni Torlaschi;
- il decreto presidenziale n.5 del 02/05/2022 di Nomina dell'arch Giovanni Torlaschi quale responsabile dell'area tecnica dell'Unione ai sensi dell'art.110 del d-lgs. 267/2000 e attribuzione alla stessa della posizione organizzativa ai sensi degli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO che:

- risulta ancora vacante il posto di responsabile apicale dell'Area Tecnica Cat. D;
- nella dotazione organica dell'unione non esiste dipendente che possa occupare tale posizione;
- il posto d'organico di cui trattasi è apicale nell'Area Tecnica dell'ente e si intende ricoprire a tempo parziale (*part time*) valendosi di quanto stabilito con le richiamate deliberazioni per 12 ore settimanali (33,33%);

RITENUTO di avvalersi di un soggetto esterno fornito di comprovata professionalità, mediante un rapporto di lavoro temporaneo con contratto di diritto pubblico;

VISTO l'art. 110 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI gli articoli 17, 19, 20, 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

RICHIAMATO l'art. 33 comma 2 dello statuto che recita che con apposito regolamento di organizzazione, approvato dalla Giunta, sulla base dei suddetti principi e secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio, nel rispetto delle disposizioni proprie degli Enti Locali, l'Unione disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ed in particolare:

- a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione dell'apparato burocratico dell'Ente;
- b) la dotazione organica;
- c) le funzioni di pertinenza del Segretario e dei responsabili dei servizi;
- d) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
- e) i casi di incompatibilità;
- f) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici;

RICHIAMATO l'articolo 39 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'unione approvato con deliberazione della giunta n.18 del 05/11/2016 - che prevede:

1. L'Amministrazione può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per dirigenti/Responsabili e qualifiche di alta specializzazione, nei limiti della dotazione organica della categoria dirigenziale e delle categorie D e nel limite previsto dalla normativa vigente, e comunque non meno di una unità, sulla base di una comprovata qualificazione professionale e del possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. 2. Il contratto di lavoro a tempo determinato ha una durata non superiore a quella del mandato del Presidente. L'avvio della procedura per l'assunzione a tempo determinato viene deliberata dalla Giunta Dell'Unione, che stabilisce anche il trattamento economico, rapportato a quello attribuito ai funzionari dell'Unione.

3. Il personale assunto ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, è incardinato nell'incarico mediante decreto del Presidente. Ad esso si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti/Responsabili con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando quanto previsto in caso di rapporto di lavoro part-time.

4. Per l'individuazione dei soggetti idonei a ricoprire la funzione di Responsabile o di esperto assunto con contratto a tempo determinato occorre prevedere la pubblicizzazione del relativo avviso per almeno 10 giorni sul sito dell'Ente al fine di espletare apposita procedura comparativa.

5. L'analisi delle istanze dei candidati viene effettuata da una Commissione, composta dal Presidente e dal Segretario dell'Unione ed, eventualmente da un commissario esterno.

6. La Commissione può prevedere anche un colloquio per approfondire i curricula più interessanti.

7. Il Presidente, con provvedimento motivato nomina il Responsabile, fermo restando il carattere 'intuitu personae' del provvedimento d'incarico.

8. La durata del contratto di lavoro non può essere superiore a quella del mandato elettivo del Presidente

DATO ATTO che dal combinato disposto delle suindicate disposizioni normative e regolamentari, emerge che gli incarichi per la copertura di posti vacanti correlati alla responsabilità di strutture di livello apicale devono essere conferiti a tempo determinato e che la copertura dei predetti posti può avvenire anche mediante assunzione temporanea di personale esterno (in assenza di analoghe professionalità nell' organico) con contratto di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato;

RITENUTO di prorogare il contratto stipulato con l'amministrazione dall'arch. Giovanni Torlaschi di sei mesi fino al 31/12/2022 e valendosi di quanto previsto negli atti programmatici e propedeutici alla costituzione del rapporto con il professionista di aumentare l'impegno orario dello stesso a 12 ore settimanali (part time al 33,33%) invariate le ulteriori condizioni;

RILEVATO che questa Unione non ha dichiarato il dissesto finanziario, né si trova attualmente in situazione strutturalmente deficitaria, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, dando atto peraltro che il rapporto di lavoro in questione si risolverebbe di diritto nel caso in cui venga a trovarsi in tali situazioni;

DATO ATTO questa Unione dispone delle risorse di bilancio per sostenere la spesa della retribuzione del dipendente da assumere, tenuto conto peraltro che si renderà vacante il posto nella dotazione organica dell'ente e che nel bilancio è stanziata la spesa per tutto il personale;

PRECISATO che al dipendente in argomento verrà attribuito:

- il trattamento economico equivalente alla categoria D, posizione economica D1, qualifica funzionale di Istruttore tecnico del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto «Regioni –Autonomie Locali», ridotto in rapporto all'orario di lavoro a "part-time" quantificato in 12 ore settimanali (pari al 33,33%);
- poiché verrà conferita al dipendente la titolarità di posizione organizzativa nell'Area Tecnica, verrà attribuito altresì al medesimo il trattamento economico accessorio, ridotto in rapporto all'orario "part-time" quantificato in 12 ore settimanali (pari al 33,33%), composto dalla "retribuzione di posizione" e dalla "retribuzione di risultato" di cui all'art. 10 del C.C.N.L. –

Nuovo ordinamento professionale del 31 marzo 1999, nella misura stabilita per il personale dell'ente con deliberazione della giunta dell'unione n. 20 del 18/03/2022 pari ad Euro 2.924,58 (indennità posizione € 2.325, indennità di risultato massima € 599,58) per il periodo luglio-dicembre, al lordo delle ritenute di legge ritenute di legge;

RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo n. 267/2000;

CON VOTI unanimi resi in forma di legge,

D E L I B E R A

- 1) Di prorogare il rapporto di lavoro stipulato il 28/01/2022 ai sensi dell'art.110 del d-lgs. 267/2000 con l'amministrazione dall'arch. Giovanni Torlaschi fino al 31/12/2022 e valendosi di quanto previsto negli atti programmatici e propedeutici alla costituzione del rapporto con il professionista di aumentare l'impegno orario dello stesso a 12 ore settimanali (part time al 33,33%) invariate le ulteriori condizioni;
- 2) di dare atto che al dipendente saranno affidate le funzioni di titolare della posizione organizzativa dell'Area stessa e quindi di Responsabile del Servizio Tecnico comunale, ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- 3) di stabilire che il suindicato rapporto di lavoro subordinato temporaneo:
 - a) sarà a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo parziale (part-time) al 33,33% pari a 12 ore settimanali
 - b) avrà durata di mesi 6, dando atto che l'incarico di tecnico dell'unione oggetto del presente provvedimento potrà essere prorogato ovvero rinnovato dall'attuale presidente ovvero dal presidente che subentra (tenendo conto del regime di nomina dei sindaci dei comuni aderenti quali presidenti dell'unione previsto dallo statuto unionale) pur con il limite che il rapporto di lavoro temporaneo in questione non può avere una durata superiore al mandato elettivo degli attuali organi dell'unione.
 - c) l'amministrazione potrà rivedere unilateralmente la durata del contratto in riduzione in caso di modificazioni nell'organizzazione della gestione associata del servizio con altri comuni deliberata secondo norme obbligatorie di legge;
 - d) non potrà essere trasformato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- 4) di dare atto e far constare nel contratto individuale di lavoro (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152) che il rapporto potrà risolversi di diritto nel caso in cui questo ente locale dichiarasse il dissesto finanziario, o venisse a trovarsi in situazione strutturalmente deficitaria (art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504);
- 5) di approvare, come approva, l'allegato schema di contratto individuale di lavoro, che costituirà parte integrante del provvedimento di nomina che sarà emesso da parte del presidente;
- 6) di stabilire che al dipendente in argomento verrà attribuito:

- a) il trattamento economico equivalente alla categoria D, posizione economica D1, qualifica funzionale di Istruttore tecnico del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto «Regioni –Autonomie Locali», ridotto in rapporto all'orario di lavoro a "part-time" quantificato in 12 ore settimanali (pari al 33,33%);
 - b) poiché verrà conferita al dipendente la titolarità di posizione organizzativa nell'Area Tecnica, verrà attribuito altresì al medesimo il trattamento economico accessorio, ridotto in rapporto all'orario "part-time" quantificato in 12 ore settimanali (pari al 33,33%), composto dalla "retribuzione di posizione" e dalla "retribuzione di risultato" di cui all'art. 10 del C.C.N.L. – Nuovo ordinamento professionale del 31 marzo 1999, nella misura stabilita per il personale dell'ente con deliberazione della giunta dell'unione n. 20 del 18/03/2022 pari ad Euro 2.924,58 (indennità posizione € 2.325, indennità di risultato massima € 599,58) per il periodo luglio-dicembre, al lordo delle ritenute di legge ritenute di legge;
- 7) di finanziare la spesa annua mediante imputazione al bilancio di previsione del competente esercizio finanziario;
 - 8) di dare atto che i provvedimenti gestionali e contabili, conseguenziali alla presente deliberazione saranno adottati dalla Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale con proprie determinazioni;
 - 9) Di dichiarare, ritenuta l'urgenza, la presente deliberazione, previa ulteriore unanime votazione, immediatamente eseguibile a sensi art.134 c. 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



UNIONE TERRE DEI MALASPINA

PROVINCIA DI PAVIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Ponte Nizza, lì 29/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bellomo Daniele

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Ponte Nizza, lì 29/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stillio Ilaria

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Milanesi Andrea

Il Segretario
Bellomo Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 147 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14/07/2022 al 29/07/2022 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ponte Nizza, li 14/07/2022

Il Segretario
Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 29-giu-2022

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Ponte Nizza, li 29-giu-2022

Il Segretario
Bellomo Daniele